

N. 01207/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00194/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 194 del 2014, proposto da:

Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Pier Vettor Grimani, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Comune di Rovigo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferruccio Lembo, con domicilio presso la segreteria del Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;

nei confronti di

Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Zambelli, Vittorio Domenichelli, Paolo Neri e Alessandro Righini, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Consip s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Andrea Giuman in Venezia, Santa Croce n. 466/G;

per l'annullamento

della determinazione del dirigente del Settore OO.PP. del Comune di Rovigo n. 2927 del 31.12.2013 ad oggetto "approvazione Piano dettagliato degli interventi del Servizio Luce 2 convenzione Consip predisposto da r.t.i. Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. di Brescia (mandataria)"; della deliberazione della Giunta Comunale di Rovigo n. 483 del 30.12.2013; dell'ordine diretto di acquisto e dell'ordinativo principale di fornitura prot. 41920 del 05.08.2013; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rovigo e di Consorzio Stabile Energie Locali S.c.a.r.l. e di Consip s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2014 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 194/149) ritualmente notificato e depositato, Elettrocostruzioni Rovigo s.r.l., società operante nel settore dell'illuminazione pubblica, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento dei provvedimenti, meglio in epigrafe specificati, con i quali il Comune di Rovigo ha aderito alla convenzione Consip per l'affidamento del servizio d'illuminazione pubblica comunale.

Avverso gli impugnati provvedimenti, la società ricorrente ha proposto le seguenti doglianze:

I. Violazione degli artt. 48 e 107 del d.lgs. n. 267/2000. Violazione dell'art. 26 dello Statuto comunale del Comune di Rovigo. Incompetenza. Eccesso di potere. Illogicità.

Deduce, a tale riguardo, che la decisione assunta dal dirigente del Settore OO.PP. del Comune di Rovigo di aderire alla convenzione Consip avente ad oggetto il servizio di gestione della pubblica illuminazione, sarebbe in contrasto con la precedente delibera di giunta comunale n. 36 del 28 marzo 2011 con la quale era stato invece avviato il procedimento per l'esternalizzazione di tale servizio.

Asserisce, in particolare, l'incompetenza del dirigente comunale ad assumere determinazioni di adesione alla suddetta convenzione, posto che la relativa determinazione rientrerebbe nelle prerogative della giunta comunale.

II. Violazione dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488, come modificato e integrato dall'art. 58 della legge 23.12.2000, n. 388, dell'art. 1, comma 449 della legge 27.12.2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 della legge 6.7.12, n. 94 e dell'art. 1 della legge 7.8.12, n. 135. Violazione dell'art. 3 della legge 7.8.90, n. 241. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, difetto di accertamento e di motivazione.

Deduce, nello specifico, che la scelta di aderire alla contestata convenzione Consip, non sarebbe stata motivata con riferimento alla convenienza del servizio d'illuminazione pubblica ivi proposto.

Il Comune di Rovigo si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestandone l'ammissibilità e chiedendone il rigetto per l'infondatezza delle doglianze in esso proposte.

Si è, altresì, costituito in giudizio il consorzio controinteressato il quale ha riproposto, nella sostanza, le medesime argomentazioni difensive svolte dall'amministrazione resistente.

Si è, infine, costituita in giudizio Consip s.p.a., rilevando, nello specifico, il proprio difetto di legittimazione passiva.

Alla pubblica udienza del giorno 25 giugno 2014 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con la presente impugnativa si pone all'esame del Collegio la legittimità dei provvedimenti con i quali il Comune di Rovigo ha deciso di procedere all'affidamento del servizio di illuminazione pubblica comunale mediante adesione alla Convenzione Consip Servizio Luce 2, piuttosto che procedere ad avviare il procedimento per l'esternalizzazione di tale servizio, come precedentemente disposto con delibera di giunta comunale n. 36 del 28 marzo 2011.

Preliminarmente il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esaminare le eccezioni in rito proposte avverso l'atto introduttivo del presente gravame, attesa l'infondatezza, nel merito delle censure con esso dedotte.

Passando al merito del ricorso, deve in primo luogo essere respinto il primo motivo con il quale è stata dedotta l'incompetenza del dirigente comunale ad assumere provvedimenti concernenti l'adesione alla convenzione Consip con oggetto il servizio d'illuminazione pubblica, e ad emettere il relativo ordinativo di fornitura del 5.8.2013, trattandosi di attività gestionale rientrante nella competenza dei dirigenti comunali ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 267/2000, a tenore del quale spettano ai dirigenti *"tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo (...) tra i quali in particolare (...) la stipulazione dei contratti"*.

Deve, altresì, essere rigettato il profilo di censura con il quale la società ricorrente asserisce che tale decisione sarebbe in contrasto con la precedente delibera di giunta comunale n. 36 del 28 marzo 2011, con la quale era stato deliberato di procedere all'esternalizzazione del servizio di illuminazione pubblica, posto che detta delibera è stata superata dalla successiva delibera di giunta comunale n. 483 del 30.12.2013, con la quale sono stati fissati gli indirizzi per l'approvazione del piano di dettaglio degli interventi in adesione alla Convenzione Consip servizio Luce 2, alla quale ha fatto seguito l'impugnato provvedimento dirigenziale n. 2927 del 31.12.2013.

A medesime conclusioni, deve giungersi con riferimento al secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente deduce che la scelta di aderire alla contestata convenzione Consip, non sarebbe stata motivata con riferimento alla convenienza del servizio ivi contenuto rispetto ad altre proposte che sarebbero potute eventualmente intervenire se si fosse proceduto all'esternalizzazione del servizio previa indizione di una procedura di evidenza pubblica, atteso che in applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto legge n. 95/2012, recante *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"*, è fatto obbligo all'amministrazione comunale di procedere alla gestione del servizio di somministrazione di energia elettrica, tramite l'apposita convenzione Consip, ovvero tramite l'utilizzo dei suoi sistemi telematici di negoziazione, eccetto che nell'ipotesi in cui, non rinvenibile nella fattispecie in esame, il bando di gara sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto legge.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Tenuto conto della singolarità della questione trattata, si rinvencono giustificati motivi per compensare integralmente, tra le parti in causa, le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)